



PARTE SPECIALE "C"

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO
DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA**

**ART. 25 OCTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO
2001 N. 231**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO	3
1.1	Ricettazione (art. 648 cod. pen.).....	3
1.2	Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)	3
1.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)	3
1.4	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).....	3
2.	AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.	PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	4
3.1	Principi generali di comportamento e controllo.....	4
3.2	Strumenti specifici di controllo	5

1. LE FATTISPECIE DI REATO

1.1 Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe essere attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose di provenienza illecita, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare da altri;
- mediante intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa, attraverso attività di mediazione (in senso atecnico) tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

1.2 Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe essere attuata, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'individuazione della relativa provenienza illecita;
- mediante attuazione di attività in grado di intralciare l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei proventi da reato interessati.

1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)

La norma punisce *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'individuazione della loro provenienza delittuosa.”*

La condotta sanzionata penalmente potrebbe essere attuata, a mero titolo esemplificativo

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società impieghi, sostituisca o trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla sua precedente commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'individuazione della loro provenienza delittuosa;

- mediante attuazione di attività in grado di intralciare concretamente l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei proventi da reato interessati.

2. AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra elencate, è stata realizzata un'attività di analisi (cd. "mappatura") allo scopo di individuare le aree aziendali potenzialmente esposte al relativo rischio di commissione, evidenziando i principali processi aziendali rilevanti, quali:

1. Tenuta della contabilità generale e verifica delle informazioni e dei dati inseriti in contabilità - Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione;
2. Gestione del ciclo passivo (emissione e verifica ordini, ricevimento di merci e prodotti/servizi, ricezione e verifica fatture, contabilizzazione, pagamento);
3. Gestione delle risorse finanziarie (tesoreria e pagamenti);
4. Gestione del processo d'acquisto per beni e servizi (anche laddove prestati da uno dei Soci), compresa la qualificazione e selezione dei fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto;
5. Conferimento e gestione delle consulenze, compresa la fase di selezione e qualifica dei consulenti;
6. Rapporti con fornitori e partner (italiani ed esteri), investimenti ed operazioni finanziarie con controparti;
7. Attività di sponsorizzazione e donazione, erogazione di omaggi e altre liberalità;
8. Predisposizione di comunicazione dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (e.g. bilancio di esercizio, relazioni infra-annuali, etc.) ovvero di altra natura.

3. PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

3.1 *Principi generali di comportamento e controllo*

Al fine di ragionevolmente prevenire la commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio, la Società, richiede da tutti i Destinatari il più scrupoloso rispetto del Codice Etico e delle Policy adottate da Adria Link S.r.l., nonché dei seguenti principi generali di comportamento e di controllo.

È previsto l'obbligo, per i Destinatari, di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica fornitori/clienti/partner, anche stranieri;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

È poi sempre previsto, per i Destinatari, il divieto di:

- acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

3.2 Strumenti specifici di controllo

1. Tenuta della contabilità generale e verifica delle informazioni e dei dati inseriti in contabilità - Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

2. Gestione del ciclo passivo (emissione e verifica ordini, ricevimento di merci e prodotti/servizi, ricezione e verifica fatture, contabilizzazione, pagamento)

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

3. Gestione delle risorse finanziarie (tesoreria e pagamenti)

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

4. Gestione del processo d'acquisto per beni e servizi (anche laddove prestati da uno dei Soci), compresa la qualificazione e selezione dei fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

5. Conferimento e gestione delle consulenze, compresa la fase di selezione e qualifica dei consulenti

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del

presente Modello.

6. Rapporti con fornitori e partner (italiani ed esteri), investimenti ed operazioni finanziarie con controparti

È previsto che la Società debba:

- verificare, con particolare riferimento alle operazioni di importo rilevante - da considerare avuto riguardo alla tipologia del rapporto contrattuale da instaurare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari e di ogni altra controparte contrattuale prima che venga instaurato il relativo rapporto. In particolare - con riferimento alle operazioni di *business development* poste in essere con persone giuridiche - occorre acquisire informazioni circa (i) l'assetto proprietario della controparte fino all'ultimo *beneficial owner*, limitandolo alla catena di controllo, (ii) i legali rappresentanti ed i componenti del Consiglio di Amministrazione o organi equivalenti;
- verificare che le controparti contrattuali - con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità o che presentino caratteri di anomalia in relazione alla natura dell'operazione stessa e/o della controparte - non abbiano sede o residenza in "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE). In caso contrario, sarà necessario che le relative decisioni vengano valutate dalle Direzioni competenti;
- verificare che le controparti contrattuali con sede in Italia con le quali la Società addivenga per la prima volta alla stipulazione di un accordo contrattuale (o rispetto alle quali non sia stata effettuata mai alcuna verifica) e per le quali non sussistono caratteristiche di notorietà tali da non rendere utile alcun controllo (ad esempio in relazione ad Università, Ministeri, etc.), non abbiano alcun rapporto con associazioni di stampo criminale così come desumibile dalla documentazione richiesta in base alla legge (es. certificato antimafia) e che dovrà essere rilasciata e custodita ai sensi della successiva lett. e). Si procederà inoltre ad ulteriori accertamenti quando il tipo di operazione lo renda opportuno;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- procedere all'identificazione e registrazione dei dati - da conservare per un periodo di dieci anni - delle persone fisiche e giuridiche (ad es., tramite visure, certificati antimafia, etc.) con cui la Società conclude rapporti contrattuali ovvero operazioni di natura finanziaria;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata diversi da quelli concernenti i clienti al dettaglio: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es., paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo etc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi per importi complessivamente superiori a Euro 1.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, da conservare per un periodo di dieci anni, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti in Paesi qualificati come “paradisi fiscali” da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE) per importi superiori, complessivamente, a Euro 15.000;

7. Attività di sponsorizzazione e donazione, erogazione di omaggi e altre liberalità.

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale “A” del presente Modello.

8. Predisposizione di comunicazione dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (e.g. bilancio di esercizio, relazioni infra-annuali, etc.) ovvero di altra natura.

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale “B” del presente Modello.